



# **CITTÀ DI ALGHERO**

**Provincia di Sassari**

**SINDACO**

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 20 del 11/08/2023**

**OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDEBITA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 16 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.94**

## **IL SINDACO**

### **Considerato che:**

- il ruolo di rappresentanza assegnato all'Ente Locale dall'Art. 3, comma 2, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime anche con riferimento alle istanze di tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale dell'Ente, quale espressione degli interessi della comunità cittadina;
- il territorio della Città di Alghero quale patrimonio pubblico con rilevanza storico-culturale riveste un ruolo altamente qualificante per la difesa identitaria della comunità cittadina;
- l'obiettivo di garantire la massima fruizione degli spazi pubblici va costantemente perseguito anche attraverso lo strumento della tutela del patrimonio pubblico cittadino, ponendosi quest'ultimo proprio come un elemento caratterizzante di quel grado di vivibilità cittadina che favorisce l'incremento della coesione sociale;
- il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico, da parte di titolari di esercizi commerciali, ampiamente registrato dagli organi di comunicazione, oggetto di persistenti segnalazioni da parte della comunità cittadina e di numerosi accertamenti da parte della Polizia Locale della Città di Alghero, testimonia la necessità di dar corso ad una nuova valutazione generale dell'equilibrio tra l'interesse pubblico di massima fruizione del territorio, da un lato e l'interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall'altro;

### **Visti:**

- l'Art. 20 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada", contenente la disciplina, anche sanzionatoria, della occupazione della sede stradale;
- la Legge 15 Luglio 2009 n. 94 che, all'Art. 3 comma 16, prevede che *"Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni."*;
- la Circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 557/LEG/240520.09, Allegato 3, in merito all'interpretazione delle disposizioni introdotte dalla Legge 15 Luglio 2009 n. 94, Art. 3, commi 16, 17 e 18 la quale evidenzia che *"le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'Art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che all'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi"*;
- la Sentenza del T.A.R. Lazio n. 08804/2023, nella quale si evidenzia che, con riferimento alla chiusura del pubblico esercizio, *"omissis..., il che già conduce ad escludere che essa possa essere applicata soltanto in caso di effettiva persistenza dell'occupazione, ...omissis"* ed inoltre *"omissis..., che indica chiaramente la volontà legislativa di svincolare la chiusura dell'esercizio dalle sole esigenze di ripristino dello stato dei luoghi ...omissis"*;

**Dato quindi atto che:**

- alla violazione dell'Art. 20 del Codice della Strada, consegue, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimozione dell'occupazione di suolo pubblico abusiva e, nel caso di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio per un periodo che va da 5 giorni (termine minimo) sino al pieno adempimento dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi o al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia;
- pertanto, la sanzione della chiusura del pubblico esercizio si rivela quale misura accessoria alla violazione dell'Art. 20 del Codice della Strada che già prevedeva l'obbligo della rimozione delle opere e, quindi, rientrando nell'ordinaria attività di vigilanza e controllo da parte della Polizia Locale e dei competenti Uffici;
- il Sindaco intende avvalersi del potere previsto dall'Art. 3 comma 16 della Legge n. 94/2009, per sanzionare le occupazioni totalmente abusive di suolo pubblico, per fini di commercio, ricadenti nelle strade urbane del territorio della Città di Alghero;

**Rilevato che** il Giudice Amministrativo, con sentenza T.A.R. del Lazio n. 7868 del 18 Settembre 2012, ha ritenuto che l'Art. 3 comma 16 della Legge n. 94/2009 contiene *"una previsione che in via ordinaria, ed a prescindere dalla sussistenza di esigenze contingibili ed urgenti, attribuisce uno*

*specifico potere al Sindaco, ossia di disporre la chiusura dell'esercizio per il tempo ivi indicato, nella ricorrenza dei relativi presupposti";*

**Dato inoltre atto che** si individua il dirigente incaricato all'applicazione di quanto disciplinato nella presente ordinanza nel Dirigente responsabile dell'Area nella quale vi sono i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi di occupazione abusiva;

**Visti:**

- l'Art. 20 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;
- la Legge 15 Luglio 2009 n. 94;
- i Regolamenti in materia di occupazione del suolo pubblico e del canone unico patrimoniale della Città di Alghero;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città di Alghero;

## **ORDINA**

- 1. Che i Dirigenti dei competenti Uffici dell'Amministrazione della Città di Alghero, nei casi di occupazione di suolo pubblico totalmente abusiva effettuata, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio della Città di Alghero, applichino le disposizioni previste all'Art. 20 del Nuovo Codice della Strada e all'Art. 3 comma 16 della Legge n. 94/2009;**
- 2. Il provvedimento di chiusura del pubblico esercizio sarà esecutivo dalle ore 08:00 del secondo giorno successivo a quello di notifica;**
3. Nel caso di recidiva, oltre all'applicazione delle suddette sanzioni, all' esercente non verrà rilasciata, per i due anni successivi dalla data di accertamento della seconda violazione, alcuna concessione di suolo pubblico;
4. Nei casi di occupazione di suolo pubblico effettuate, per fini di commercio, su strade urbane ricadenti nel territorio della Città di Alghero, eccedenti lo spazio autorizzato dall'atto di concessione, o comunque difformi dalle prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, trovano applicazione le sanzioni già previste nel vigente Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico e sull'applicazione del canone unico patrimoniale;

## **AVVERTE**

Che contro il presente atto è esperibile:

- Ricorso al T.a.r. di Cagliari a termini dagli artt. 40 e ss del Cpa, introdotto con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.;

- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro 120 gg.

Sindaco

Mario Conoci / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://albo.comune.alghero.ss.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)